

STUDIO CANTONI

CIRCOLARE PER LA CLIENTELA

N. 52 DEL 07.09.2022

LE PRINCIPALI NOVITA' APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO "SEMPLIFICAZIONI FISCALI"

Con il DL 21.6.2022 n. 73, pubblicato sulla G.U. 21.6.2022 n. 143 ed entrato in vigore il 22.6.2022, sono state emanate misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali, disposizioni finanziarie e interventi sociali (c.d. decreto "Semplificazioni fiscali").

Il Decreto è stato convertito nella Legge n. 122/2022, pubblicata sulla G.U. 19.8.2022 n. 193 ed entrata in vigore il 20.8.2022, prevedendo numerose novità rispetto al testo originario.

Di seguito vengono analizzate le principali novità:

DETRAZIONI EDILIZIE - OPZIONE PER LO SCONTO SUL CORRISPETTIVO O LA CESSIONE DEL CREDITO - CESSIONE DEI CREDITI

E' stata modificata ancora una volta la disciplina recata dall'art. 121 co. 1 del DL 34/2020 concernente la cessione dei crediti derivanti da interventi edilizi "optabili".

Per ciò che riguarda le comunicazioni (prima cessione o sconto in fattura) presentate anche in data anteriore all'1.5.2022, la quarta e ultima cessione può essere effettuata dalle banche, ovvero dalle "società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385" a favore dei "soggetti diversi dai consumatori o utenti, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione", ossia a favore di tutti i soggetti diversi dalle persone fisiche che agiscono per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.

Nella sostanza, l'ampliamento della platea dei potenziali "acquirenti finali" dovrebbe valere anche per tutti i crediti di imposta "generati" da comunicazioni di opzione dello sconto in fattura applicato dal fornitore, oppure di opzione della "prima cessione" effettuata direttamente dal beneficiario della detrazione, presentate telematicamente all'Agenzia delle Entrate prima del 16.7.2022 (data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 50/2022).

Rimane ferma la possibilità per il beneficiario delle detrazioni fiscali di optare, in luogo della fruizione nella propria dichiarazione dei redditi, per la cessione del credito relativo alla detrazione spettante o per il c.d. "sconto sul corrispettivo".

Dopo una prima cessione (direttamente da parte del beneficiario oppure da parte del fornitore che ha applicato lo sconto sul corrispettivo) a favore di qualsivoglia terzo cessionario, rimangono possibili due ulteriori cessioni a favore però soltanto di "soggetti vigilati" e un'ultima cessione a favore dei correntisti.

CREDITI D'IMPOSTA PER L'ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS - ELIMINAZIONE DEL LIMITE "DE MINIMIS"

Nella conversione è stata eliminata, ai fini della fruizione dei crediti d'imposta riconosciuti alle imprese per l'acquisto di energia elettrica e di gas naturale, l'obbligo del rispetto dei limiti "de minimis".

PRESENTAZIONE DEGLI ELENCHI INTRASTAT - RIPRISTINO DEL PRE-CEDENTE TERMINE

È stato ripristinato, a partire dal 20.08.2022, il termine di presentazione degli elenchi periodici INTRASTAT entro il giorno 25 del mese successivo a quello del periodo (mese o trimestre) di riferimento.

REGISTRI CONTABILI TENUTI CON SISTEMI ELETTRONICI

La conversione è intervenuta sull'art. 7 co. 4-quater del DL 357/94, norma in virtù della quale la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto si considera regolare anche in difetto di trascrizione dei medesimi su carta nei termini di legge, a condizione che in sede di accesso, ispezione o verifica, gli stessi risultino aggiornati e vengano stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti e in loro presenza.

Per effetto delle modifiche, la disposizione riguarda non solo più la tenuta, ma anche "la conservazione" dei registri contabili elettronici. Inoltre, la regolarità dei registri è riconosciuta non solo più in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, ma anche "di conservazione sostitutiva digitale" ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale.

RAZIONALIZZAZIONE DELLE DEDUZIONI IRAP PER LAVORO A TEMPO INDETERMINATO

A seguito della conversione in legge, è stata confermata l'indicazione semplificata, nella dichiarazione IRAP, del costo deducibile dei dipendenti a tempo indeterminato, consentendo peraltro di compilare il modello IRAP 2022 secondo le "vecchie" regole.

In base alla disciplina vigente ante modifiche, al fine di dedurre interamente il costo dei dipendenti a tempo indeterminato, il contribuente doveva:

- innanzitutto, applicare le deduzioni riconosciute a fronte dell'impiego di personale a tempo indeterminato già vigenti precedentemente al 2015;
- poi, se la sommatoria delle citate deduzioni era inferiore alle spese dei dipendenti a tempo indeterminato sostenute nel periodo d'imposta, applicare l'ulteriore deduzione prevista dall'art. 11 co. 4-octies del DLgs. 446/97 fino a concorrenza dell'intero importo dell'onere sostenuto.

Tale impostazione rendeva complessa la compilazione della dichiarazione IRAP, costringendo i contribuenti a scomporre l'onere complessivo sostenuto per i dipendenti a tempo indeterminato tra i diversi righi deputati all'accoglimento delle relative deduzioni.

La modifica normativa risolve alla radice ogni questione:

- da un lato, disponendo la deducibilità del costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato;
- dall'altro, lasciando in vigore le ulteriori deduzioni soltanto con riferimento ai lavoratori assunti con differente contratto che già attualmente possono fruirne (es. addetti alla ricerca e sviluppo, apprendisti, disabili, lavoratori stagionali, ecc.).

Le novità introdotte si applicano dal periodo d'imposta precedente a quello in corso al 22.6.2022. Peraltro, in sede di conversione in legge è stato stabilito che, per il primo anno di applicazione delle nuove disposizioni, resta possibile, ove ritenuto più agevole, compilare il modello IRAP 2022 senza considerare le modifiche introdotte.

CORREZIONE DI ERRORI CONTABILI - RILEVANZA NEL PERIODO DI IMPUTAZIONE IN BILANCIO

L'art. 8 co. 1-bis del DL 73/2022, inserito in sede di conversione in legge, stabilisce che i componenti di reddito imputati in bilancio (a Conto economico o a Stato patrimoniale) per effetto della correzione di errori contabili assumono immediato rilievo fiscale (fatta eccezione per i componenti negativi di reddito per i quali è scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa) nell'esercizio in cui viene corretto l'errore, non solo ai fini IRES (come inizialmente previsto dal DL 73/2022) ma anche ai fini IRAP, senza che sia, invece, necessaria (come era stato previsto dalla circ. Agenzia delle Entrate 24.9.2013 n. 31) la presentazione della dichiarazione integrativa con riferimento al periodo d'imposta in cui è stato commesso l'errore.

La modifica si applica a partire dal periodo d'imposta in corso al 22.6.2022 e, quindi, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, a partire dal 2022.

La semplificazione sembrerebbe trovare applicazione in relazione agli errori corretti nel 2022 (per i soggetti "solari") e relativi a componenti di reddito di competenza di precedenti esercizi.

VALUTAZIONE DEI TITOLI ISCRITTI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE - ISCRIZIONE ALL'ULTIMO VALORE DI BILANCIO

In sede di conversione in legge è stata introdotta una deroga ai criteri di valutazione in bilancio dei titoli iscritti nell'attivo circolante, che consente ai soggetti che redigono il bilancio secondo le disposizioni del codice civile di mantenere i medesimi valori risultanti dal bilancio precedente, evitando la svalutazione in base al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta salva l'ipotesi in cui la perdita abbia carattere durevole.

DICHIARAZIONE IMU PER L'ANNO 2021 - PROROGA PRESENTAZIONE ANCHE PER GLI ENTI NON COMMERCIALI

Con le modifiche apportate all'art. 35 co. 4 del DL 73/2022 in sede di conversione in legge, è stata prevista la proroga al 31.12.2022 anche del termine per la presentazione della dichiarazione IMU per l'anno 2021 degli enti non commerciali, di cui all'art. 1 co. 770 della L. 160/2019.

CONTROLLI FORMALI DELLE DICHIARAZIONI PRECOMPILATE PRESENTATE MEDIANTE PROFESSIONISTI O CAF - RIDUZIONE DAL 2023

In sede di conversione in legge è stata prevista un'ulteriore riduzione dei controlli formali in relazione alle dichiarazioni precompilate che vengono presentate mediante un professionista o un CAF.

Viene infatti stabilito che:

- se la dichiarazione precompilata non viene modificata, non si effettua più il controllo formale sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi;
- il controllo formale, anche con riferimento ai dati relativi agli oneri forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata, avviene solo più in caso di modifiche della dichiarazione precompilata;
- il controllo formale non è comunque effettuato sui dati delle spese sanitarie che non risultano modificati rispetto alla dichiarazione precompilata e non è più richiesta la conservazione della documentazione;
- il professionista o il CAF deve verificare, prendendo visione della documentazione esibita dal contribuente, la corrispondenza delle spese sanitarie con gli importi aggregati in base alle tipologie di spesa utilizzati per la predisposizione della dichiarazione precompilata;
- in caso di difformità, l'Agenzia delle Entrate effettua il controllo formale relativamente ai soli documenti di spesa che non risultano indicati nella dichiarazione precompilata.

COMUNICAZIONE AL CONTRIBUENTE DELLA CONCLUSIONE DELL'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA

Una nuova norma dello "Statuto del contribuente" stabilisce che l'Amministrazione finanziaria ha l'obbligo di comunicare al contribuente, che sia informato dell'inizio dell'attività istruttoria, che non sono emersi elementi per procedere, entro 60 giorni dalla conclusione dell'attività di controllo.

DISCIPLINA DEI VERSAMENTI E DELLA COMPENSAZIONE CON IL MODELLO F24 - ESTENSIONE

L'art. 3-bis del DL 73/2022, inserito in sede di conversione in legge, prevede la possibilità per i contribuenti di effettuare versamenti unitari di qualsiasi imposta, tassa o contributo, comunque denominati, spettanti allo Stato, agli enti territoriali e agli enti previdenziali, secondo la disciplina dei versamenti e della compensazione mediante il modello F24, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97.

INCENTIVI PER L'ACQUISTO DI VEICOLI NON INQUINANTI - MODIFICA DELLE RISORSE ASSEGNATE

L'art. 40-bis, introdotto dalla legge di conversione del DL 73/2022, stabilisce che per l'anno 2022 sono rimodulate le risorse assegnate con il DPCM 6.4.2022 per gli incentivi per l'acquisto di veicoli non inquinanti.

Conseguentemente, per l'anno 2022, sono:

- ridotte di 20 milioni di euro le risorse destinate agli incentivi previsti dall'art. 2 co. 1 lett. b) del DPCM 6.4.2022 per le persone fisiche che acquistano ed immatricolano in Italia veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica omologati in una classe non inferiore ad Euro 6, con emissioni di anidride carbonica (CO2) comprese nella fascia 21-60 grammi per chilometro;
- incrementate di 20 milioni di euro le risorse destinate agli incentivi previsti dall'art. 2 co. 1 lett. e) del DPCM 6.4.2022, che riconosce un contributo del 30% (o del 40% con rottamazione) del prezzo di acquisto dei veicoli elettrici nuovi di fabbrica delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e.

PROCEDURA SEMPLIFICATA PER LA COMUNICAZIONE DEL LAVORO AGILE

L'art. 41-bis del DL 73/2022, inserito in sede di conversione in legge, renderà strutturale la procedura semplificata di comunicazione del lavoro agile, superando definitivamente l'obbligo di trasmissione dell'accordo individuale agli uffici ministeriali.

La norma non elimina l'obbligo di stipulare l'accordo con il lavoratore dettato dall'art. 18 co. 1 della L. 81/2017, che dovrà essere comunque sottoscritto e conservato secondo quanto previsto dalla disciplina ordinaria.

Il datore di lavoro deve comunicare al Ministero del Lavoro:

- i nominativi dei lavoratori;
- la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile.

La comunicazione deve essere effettuata con modalità telematiche, secondo le istruzioni che verranno fornite da un apposito DM.

La mancata comunicazione determina l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 19 co. 3 del DLgs. 276/2003, che va da 100,00 a 500,00 euro per ogni lavoratore interessato.

Tale disposizione entrerà in vigore l'1.09.2022.

Con la speranza di aver fatto cosa gradita, porgiamo

Avv. Loreta Bianco